

Edizione di lunedì 5 novembre 2018

IVA

Primo semestre 2019 senza indicazione della data dell'operazione
di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime forfettario con soglia a 65.000 euro per tutte le attività
di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Adempimenti collegati alle operazioni effettuate dal Gruppo Iva
di **Marco Peirolo**

ENTI NON COMMERCIALI

Il perimetro di applicazione della Legge 398/1991
di **Guido Martinelli**

DICHIARAZIONI

Dichiarazione integrativa speciale
di **EVOLUTION**

IVA

Primo semestre 2019 senza indicazione della data dell'operazione

di **Sandro Cerato**

Gli [articoli 10 e 11 D.L. 119/2018](#), il cui iter di conversione in legge è iniziato (e dal quale potrebbero scaturire delle modifiche), prevedono delle **misure di “semplificazione” in relazione ai termini di emissione delle fatture**, alcune delle quali applicabili solo alla fattura elettronica ed altre invece riferite ad ogni tipologia di documento (anche cartaceo).

È opportuno precisare, in via preliminare, che **l'introduzione della fattura elettronica** non determina alcun cambiamento in relazione alle regole già previste per il **momento di effettuazione dell'operazione** di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), in conseguenza del quale sorge l'esigibilità del tributo nonché tutti gli obblighi connessi all'emissione della fattura, alla registrazione, ecc..

Si ricorda infatti che in linea generale:

- le **cessioni di beni mobili si considerano effettuate** alla **data della consegna o spedizione** (ovvero successivamente in presenza di clausole sospensive diverse dalla riserva di proprietà o dalla locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti);
- le **cessioni di beni immobili si considerano effettuate** alla **data di stipula dell'atto notarile** (anche in tal caso fatte salve le clausole che differiscono tale momento);
- le **prestazioni di servizi si considerano effettuate** alla data del **pagamento del corrispettivo**.

Tuttavia, laddove **prima della consegna o spedizione** o dell'atto sia **incassato il corrispettivo** l'operazione si considera effettuata in misura pari all'importo percepito, così come, se prima dell'effettuazione dell'operazione venga **emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata in tale momento.

Pertanto, anche con l'avvento della fattura elettronica **il documento in formato xml deve essere emesso (trasmesso al Sdi) nel momento in cui l'operazione si considera effettuata** in base alle predette regole.

Tale aspetto è stato confermato anche dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 13/E/2018](#) e le critiche non sono mancate poiché la necessità di inviare la fattura al Sdi entro le **ore 24** del giorno di effettuazione dell'operazione richiede una **tempestività** che le imprese non sempre riescono a garantire.

Per tale motivo il **D.L. 119/2018** **apporta alcune importanti modifiche**, stabilendo in particolare che:

- per le **fatture emesse in formato elettronico nel primo semestre del 2019** (fino al 30 giugno), non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180%) se il documento è emesso **entro il termine di liquidazione dell'imposta** del periodo in cui l'operazione è stata effettuata ([articolo 10 D.L. 119/2018](#) che modifica l'[articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#)). Pertanto, per un'operazione effettuata il 28 febbraio 2019 il file Xml può essere trasmesso al Sdi entro il 16 marzo 2019. Inoltre, è prevista la **riduzione della sanzioni dell'80%** se la fattura viene emessa **entro il termine della liquidazione successiva** rispetto a quella in cui è effettuata l'operazione;
- per le **fatture emesse dal 1° luglio 2019** (cartacee o elettroniche) si introduce **un'asincronia fisiologica tra momento di effettuazione dell'operazione e termine di emissione della fattura**, poiché si consente di **emettere il documento entro dieci giorni** rispetto al momento di effettuazione. Nell'ipotesi in cui la data di emissione del documento sia diversa e successiva a quella del momento di effettuazione, nel documento deve essere indicata tale ultima data ([articolo 11 D.L. 119/2018](#)).

Come già evidenziato, mentre la **norma di cui all'articolo 10 è transitoria** (applicabile, come detto, al solo primo semestre 2019) ed è finalizzata ad evitare l'applicazione delle sanzioni nel periodo di avvio della fattura elettronica, quella di cui all'[articolo 11](#) è una norma a regime.

Ulteriore differenza è che **nel primo semestre 2019, applicando solamente l'articolo 10, non sarà necessario indicare nel file Xml la diversa data di invio della fattura** rispetto a quella di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio, per un'operazione effettuata il 31 gennaio 2019, con **invio** della fattura al Sdi il 16 febbraio nel **file Xml** dovrà essere riportata solamente la data del 16 febbraio **senza specificare** che **l'operazione** è stata **effettuata** il 31 gennaio 2019, fermo restando l'obbligo di far confluire il debito Iva nella **liquidazione** del mese di gennaio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Regime forfettario con soglia a 65.000 euro per tutte le attività

di **Alessandro Bonuzzi**

Una delle novità più rilevanti contenute nella **bozza** della **legge di Bilancio** per il 2019 è rappresentata dall'innalzamento a **65.000 euro**, per **tutte le attività d'impresa e professionali**, della soglia di **ricavi o compensi** per l'applicazione del regime **forfettario**.

In base al testo della proposta di legge, potranno accedere al regime **già dal 2019** le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale che nel **2018** conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, **ragguagliati** ad anno, **non superiori al predetto limite**.

Non risulteranno, invece, modificati i **coefficienti di redditività** da applicare all'ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile.

Gruppo di settore	Valore soglia dei ricavi/compensi attuale	Nuova soglia unica dei ricavi/compensi	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	45.000	65.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000		40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40.000		40%
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000		54%
Costruzioni e attività immobiliari	25.000		86%
Intermediari del commercio	25.000		62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000		78%
Altre attività economiche	30.000		67%

La novella **eliminerà gli altri requisiti di accesso** oggi operanti; trattasi:

- del **limite di 5.000 euro** annuo per le spese per **lavoro** accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
- del **limite di 20.000 euro** per gli investimenti in **beni strumentali**.

Dal lato delle **cause di esclusione**:

- sarà confermata l'**impossibilità** di applicare il regime forfetario per chi si avvale di **regimi speciali ai fini Iva** o di **regimi forfetari di determinazione del reddito**, nonché per le **persone fisiche non residenti**, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti

che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di **terreni edificabili** o di **mezzi di trasporto nuovi**;

- sarà **ampliata** la **preclusione** al regime in presenza di **partecipazioni societarie**, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in **Srl in regime ordinario** (quindi non trasparenti);
- la preclusione riguardante coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro verrà **sostituita** dall'impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che **erano assunti come dipendenti** o **collaboratori**, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale **prevalentemente** nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Non sono destinate a essere modificate le **aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili**. Quella base rimarrà fissata nella misura del **15%**, mentre le partite Iva **start-up** continueranno a godere dell'**aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni**. Sarà confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i **contributi previdenziali versati** nell'anno.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la [risoluzione 64/E/2018](#), si evidenzia che potranno accedere al nuovo regime forfettario anche gli imprenditori individuali che nel 2018 adottano il **regime per cassa** e che produrranno, al prossimo 31 dicembre, un volume di ricavi non superiore a 65.000 euro, ancorché abbiano optato per il **metodo della registrazione**, fermo restando l'osservanza delle **cause di esclusione**.

Infine, è appena il caso di precisare che l'adesione al regime forfettario comporterà l'esclusione dall'**obbligo** della **fatturazione elettronica** che entrerà in vigore, per la generalità delle partite Iva, dal 1° gennaio 2019.

Seminario di specializzazione

**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Adempimenti collegati alle operazioni effettuate dal Gruppo Iva

di **Marco Peirola**

Gli **effetti** che discendono dalla costituzione del **Gruppo Iva** sulle operazioni poste in essere dai singoli membri sono regolati dall'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#), come integrato dall'[articolo 1, comma 984, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018).

Prima della modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018, era previsto che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate tra i partecipanti** del gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva;
- le operazioni effettuate da un soggetto passivo membro del Gruppo Iva **nei confronti di un soggetto estraneo** si considerano effettuate dal Gruppo Iva;
- le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva **da un soggetto che non ne fa parte** si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

La Corte di giustizia, nella sentenza di cui alla [causa C-7/13 del 17 settembre 2014](#) (*Skandia America*) ha esaminato il regime Iva dei **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione appartenente ad un Gruppo Iva**, affermando che il principio dell'unitarietà giuridica della stabile organizzazione rispetto alla casa madre, consacrato dalla sentenza *FCE Bank* (causa C-210/04 del 23 marzo 2006), deve intendersi derogato quando la stabile organizzazione o la casa madre fanno parte di un Gruppo Iva, atteso che l'adesione a quest'ultimo implica l'**attribuzione della soggettività passiva al gruppo**, facendo venire meno quella dei singoli partecipanti.

In recepimento di questa statuizione, il citato [articolo 70-quinquies D.P.R. n. 633/1972](#) è stato integrato con i novellati [commi da 4-bis a 4-quinquies](#), in base ai quali:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione **partecipante** al Gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano **effettuate dal Gruppo Iva** nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua **stabile organizzazione** o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate **nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una **stabile organizzazione** partecipante a un **Gruppo Iva** costituito in un **altro Stato**

membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano **effettuate nei confronti del Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato mentre da un soggetto che non ne fa parte;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o **da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva** costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano **effettuate dal Gruppo Iva** costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Le **modalità di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi** sono disciplinate dall'[articolo 3 D.M. 06.04.2018](#), secondo cui il **rappresentante** di gruppo o i **partecipanti documentano** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con fattura o secondo le altre modalità previste indicando, oltre al **numero di partita Iva del gruppo**, anche il **codice fiscale del soggetto partecipante** che ha posto in essere l'operazione. Si ricorda, infatti, che al Gruppo Iva, a seguito della presentazione della dichiarazione di costituzione mediante il **modello AGI/1**, è attribuito un **proprio numero di partita Iva**, cui è associato ciascun partecipante, che deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativo all'applicazione dell'Iva ([articolo 1, comma 5, D.M. 06.04.2018](#)).

Ai fini della **fatturazione** delle operazioni effettuate nei confronti del gruppo, il rappresentante del gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la **partita Iva del gruppo** e il **codice fiscale del singolo acquirente**. Al momento del ricevimento della fattura, i medesimi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

Le **operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva** non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli [articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972](#), ma resta fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle **scritture contabili** di cui al **D.P.R. 600/1973**, diverse dai registri Iva. Le **imprese in contabilità semplificata** sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle.

L'[articolo 4 D.M. 06.04.2018](#) definisce, invece, gli **adempimenti** collegati alle operazioni effettuate in applicazione del nuovo regime, stabilendo che:

- il rappresentante di gruppo o i partecipanti effettuano le **annotazioni nei registri Iva anche mediante appositi registri sezionali**;
- il rappresentante di gruppo effettua le **liquidazioni periodiche Iva**;
- ai fini del versamento dell'imposta a debito **non è ammessa la compensazione** con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al gruppo;
- il **credito Iva annuale o infrannuale** maturato dal gruppo **non può essere utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 DLgs. 241/1997](#), con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Tenuto conto che la documentazione delle operazioni e la loro registrazione spetta al

rappresentante di gruppo o ai singoli membri, la [circolare AdE 19/E/2018](#) (Cap. 4, § 2) ha precisato che è **rimessa agli interessati** la **scelta** di individuare il soggetto che deve farsi carico dell'osservanza dei predetti obblighi, secondo i **modelli organizzativi ritenuti più adeguati**, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del gruppo, oppure demandandone l'esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni: in tale seconda ipotesi, la **contabilità tenuta da ciascun partecipante** costituirà una sorta di un **registro sezionale**, le cui risultanze confluiranno nelle **liquidazioni periodiche di gruppo**. Deve ritenersi, inoltre, possibile, ove sussistano esigenze in tal senso, l'adozione di un **sistema "misto"**, con l'**esecuzione accentrata di taluni adempimenti** (per esempio, la registrazione delle fatture) e **decentrata di altri** (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ENTI NON COMMERCIALI

Il perimetro di applicazione della Legge 398/1991

di Guido Martinelli

La [circolare 18/E/2018](#) della Agenzia delle entrate, in risposta ad un preciso **quesito** formulato nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico attivato con il Coni, richiamando il contenuto del primo comma dell'[articolo 1 D.P.R. 544/1999](#) (*"Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"*) ha precisato che il regime agevolativo di cui alla **L. 398/1991** può trovare applicazione solo limitatamente ai **proventi** di natura **commerciale connessi alle finalità istituzionali**.

In sostanza se il contribuente interessato: ***"svolge un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento"***.

In via preliminare occorre mettere in chiaro che **tale pronunciamento**, oltre che per le sportive, **trova applicazione per tutti gli altri enti senza scopo di lucro che continuano oggi ad applicare la L. 398/1991** (si ricorda che tale opportunità, per gli enti senza scopo di lucro di natura non sportiva, **cesserà** con il periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

La presa di posizione della amministrazione finanziaria appare, però, irta di difficoltà interpretative.

Il primo aspetto è legato alla **determinazione del plafond** per poter optare per il regime forfettario.

Come è noto, la norma prevede che la norma in esame è **applicabile** dalle: *"associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni (oggi 400.000 euro)"*

Il problema che si pone, a questo punto, è se **nell'importo indicato debbano ritenersi compresi o meno anche i proventi commerciali "non connessi"**.

Il tenore letterale del citato [articolo 1 L. 398/1991](#) indurrebbe a pensare che nel volume d'affari di riferimento siano **compresi** anche i proventi commerciali “non connessi”. Ma, se così fosse, al danno si unirebbe anche la beffa. Ossia non solo **non si potrà applicare il *forfait*** ma questo andrebbe ad **incidere** anche sull'attività commerciale connessa al fine di **consentire l'esercizio della opzione**.

Il problema ha anche una conseguenza sotto il profilo contabile. Ossia **i ricavi connessi e non connessi si dovranno sommare al fine di determinare la possibilità o meno per l'ente senza scopo di lucro di operare in contabilità semplificata per la parte di attività commerciale non connessa?**

Entrambi gli aspetti richiederanno, si auspica a stretto giro, una ulteriore presa di posizione in un senso o nell'altro da parte della Agenzia delle entrate.

La [circolare AdE 18/E/2018](#) entra anche nel merito, con una casistica condivisibile, su quali possano essere i proventi commerciali “**connessi**” alle attività istituzionali di una associazione o società sportiva e, come tali, riconducibili all'interno del campo di applicazione della **L. 398/1991**.

Vi rientrano secondo l'amministrazione finanziaria “*i proventi derivanti dalla **somministrazione di alimenti o bevande** effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, dalla **vendita di materiali sportivi**, di **gadget pubblicitari**, dalle **sponsorizzazioni**, dalle **cene sociali**, dalle **lotterie** **servizi di utilizzo dei campi** da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti ... purché tali prestazioni siano **strettamente finalizzate alla pratica sportiva**”.*

Viene poi precisato che vi rientrano anche i proventi legati allo svolgimento di attività di **formazione, didattica, preparazione e assistenza** all'attività sportiva dilettantistica. Questo potrà significare che **sono da potersi ritenere connessi anche i proventi derivanti dalla vendita di biglietti per accedere ad un incontro sportivo o i corrispettivi riscossi per le iscrizioni a scuole di avviamento allo sport**.

Vengono, invece, espressamente indicati come “**non connessi**” e pertanto **non rientranti nel perimetro di applicazione della L. 398/1991** “*le prestazioni relative .. al **bagno turco** e all'**idromassaggio**, ...i **corsi** per attività sportive che **non** rientrano nell'ambito delle **discipline sportive riconosciute dal Coni** ... le attività svolte dai **ristoranti** che ... presuppongano l'adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori del mercato, ... la **vendita di beni o la prestazione di servizi** per le quali l'ente si avvalga di **strumenti pubblicitari** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli **standard concorrenziali di mercato**, al fine di acquisire una **clientela estranea all'ambito associativo**.”*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

QUALE FUTURO PER LE CULTURALI DOPO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Dichiarazione integrativa speciale

di **EVOLUTION**



La dichiarazione integrativa speciale (Dis).introdotta dall'articolo 9 D.L.119/2018 consente di regolarizzare le infedeltà dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni ancora accertabili e versando un'imposta sostitutiva, senza l'applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Misure agevolative", una apposita Scheda di studio.

Con lo scopo di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di consentire ai contribuenti di riparare le infedeltà dichiarative, [l'articolo 9 del D.L. 119/2018](#) introduce la dichiarazione integrativa speciale (Dis). La misura si introduce nel più ampio pacchetto della cd. "pace fiscale", prevista proprio dallo stesso decreto, attualmente in fase di conversione.

Entrando nel dettaglio, **la Dis consente di regolarizzare le infedeltà dichiarative commesse fino al 31 ottobre 2017:**

- **presentando una dichiarazione integrativa** per gli anni ancora accertabili;
- **versando un'imposta sostitutiva**, senza l'applicazione di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori.

Qualora **non vengano eseguiti i versamenti richiesti**, le somme non corrisposte vengono **iscritte a ruolo**, unitamente agli **interessi legali** e ad una **sanzione** amministrativa **pari al 30%**, ridotta della metà nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza.

La procedura prevede però dei limiti nel *quantum* sanabile, nonché in relazione ai soggetti che possono accedervi. Da un punto di vista soggettivo, ad esempio, le limitazioni potrebbero penalizzare i soggetti che hanno il cosiddetto "esercizio a cavallo" i quali, a differenza di coloro con esercizio coincidente con l'anno solare (i quali potranno regolarizzare le violazioni commesse fino al 2016), concludono solitamente il proprio esercizio 2016 nel 2017 e, quindi,

probabilmente la dichiarazione dei redditi e Irap è presentata nel corso del 2018, quindi al di fuori dei termini previsti dalla norma.

Da un punto di vista oggettivo, invece, le limitazioni possono riguardare eventuali irregolarità commesse, ad esempio, nella compilazione del quadro RW per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, le quali non rientrano tra violazioni sanabili.

Tali limitazioni, se non modificate in sede di conversione del decreto legge, potrebbero inficiare il successo della procedura, in quanto risultano alquanto stringenti.

Occorre attendere comunque un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate recante le modalità operative dell'agevolazione, in merito a:

- la presentazione della dichiarazione integrativa speciale;
- il pagamento dei debiti tributari,
- eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione.

In ogni caso, il [comma 6 dell'articolo 9 del D.L. 119/2018](#) prevede l'applicazione delle disposizioni del [comma 640, articolo 1 della Legge 190/2014](#) (legge di Stabilità 2015). In particolare, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa:

- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
- i termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >